

DISPOSIZIONI OPERATIVE NELLA TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PRESUNTI FENOMENI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Il procedimento di seguito riportato vuole individuare un percorso condiviso tra uffici comunali – S.U.A.P., Ambiente e Polizia Locale - ed A.R.P.A., per la trattazione degli esposti presentati dai cittadini per presunti fenomeni di inquinamento acustico. Obiettivo di tale procedimento è ristabilire una situazione di normalità, in cui le emissioni rumorose rientrino nei limiti fissati dalla legislazione in materia.

A- Procedura amministrativa per i controlli in materia di inquinamento acustico: Istanza segnalazione presunti fenomeni di inquinamento acustico

Per segnalare presunti fenomeni di inquinamento acustico è necessario presentare istanza al Settore Ambiente e Territorio del Comune di Magnago utilizzando obbligatoriamente il modello allegato (A), accludendo copia di un documento d'identità.

Le segnalazioni devono essere presentate esclusivamente dal soggetto disturbato o dall'Amministratore del Condominio nel caso in cui abbia ricevuto espresso mandato dall'Assemblea Condominiale di presentare l'istanza

Il modello deve essere compilato in ogni sua parte e deve riportare necessariamente la sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità a far eseguire i rilievi:

- ✓ ai tecnici della parte disturbante, alla quale verrà chiesto nella fase di avvio del procedimento amministrativo di verificare autonomamente i livelli di rumorosità immessi nelle abitazioni disturbate, al fine di consentire, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità vigenti, la redazione del conseguente piano di bonifica acustica;
- ✓ ai tecnici dell'A.R.P.A. Lombardia, alla quale si chiederà di effettuare verifiche fonometriche quando la parte disturbante non abbia provveduto in tal senso, o la prima fase del procedimento amministrativo non abbia condotto alla risoluzione del problema;
- ✓ ai tecnici della parte disturbante, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità a seguito delle misurazioni fonometriche eseguite da A.R.P.A., verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra non consente l'avvio del formale procedimento amministrativo per inquinamento acustico.

B- Valutazione di sussistenza del problema

Il Settore Ambiente del Comune, in base alla segnalazione di cui al punto 1, può chiedere un controllo preventivo alla Polizia locale mediante sopralluogo sull'area oggetto del problema, al fine di confermare la segnalazione ricevuta e di acquisire ogni altro elemento utile per i successivi atti del procedimento.

Tale fase risulta opportuna, in particolare, nelle ipotesi in cui l'esposto venga presentato da un solo cittadino, al fine di verificare se, oltre al cittadino che presenta l'esposto, esistano altri cittadini o gruppi di persone che, potenzialmente o effettivamente, siano disturbati dalle emissioni rumorose.

Qualora dal sopralluogo della Polizia locale emerga che il disturbo interessa esclusivamente una singola persona, il Settore Ambiente, previa verifica col Settore attività produttive della documentazione esistente agli atti in riferimento alla fonte di rumore, potrà consigliare al soggetto disturbato di ricorrere alla tutela di natura civilistica, di cui all'art. 844 cod. civ., che regola, tra le altre, le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità.

B-Avvio del procedimento amministrativo – Adeguamento volontario

Ricevuta la segnalazione per fenomeni di inquinamento acustico, effettuate le verifiche preliminari di cui sopra, il Settore Ambiente del Comune preposto avvierà il procedimento amministrativo nei confronti del soggetto che utilizza gli impianti rumorosi e/o svolge l'attività rumorosa, invitandolo a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissando il termine di 30 giorni per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività riscontrati/a come rumorosi/a.

Nel caso in cui le verifiche eseguite direttamente dalla parte disturbante accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico, dovrà essere depositata presso il Settore Ambiente del Comune la relativa relazione tecnica di misura, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. In caso contrario, qualora si accerti il superamento di detti limiti, la parte disturbante dovrà depositare esclusivamente il piano di bonifica acustica, accompagnato da relativa motivata tempistica di intervento, per la quale potrà essere accordata una proroga al procedimento di durata compatibile con la natura e le caratteristiche degli interventi da realizzare, per consentire la completa esecuzione di quanto previsto dal predetto piano.

C-Richiesta di accertamenti fonometrici ad A.R.P.A.

Nel caso in cui l'intervento autonomo della parte disturbante non porti alla soluzione del problema o nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato avviato il procedimento amministrativo per inquinamento acustico non dia seguito all'invito rivolto dall'Amministrazione Comunale, sempreché venga segnalato il persistere del disturbo, il Settore Ambiente del Comune chiederà ad A.R.P.A. di procedere con gli accertamenti fonometrici di propria competenza.

Effettuati gli accertamenti, A.R.P.A. informerà dei risultati il Settore Ambiente del Comune che, in caso di superamento dei limiti adotterà idoneo provvedimento ordinatorio nei confronti del soggetto che utilizza gli impianti rumorosi e/o svolge l'attività rumorosa e, con separato atto, gli contesterà le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico per questa fattispecie.

Il provvedimento ordinatorio oltre ad imporre l'immediata cessazione del disturbo, causato da un livello di esposizione al rumore superiore ai limiti consentiti, prescrive l'adozione di opportuni interventi al fine di rendere le emissioni rumorose e le immissioni negli ambienti abitativi circostanti conformi alla normativa vigente.

Entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento ordinatorio, deve essere depositata una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale nella quale siano descritti gli interventi da realizzare per rientrare nei limiti, con relativa tempistica compatibile con gli interventi proposti. La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del soggetto disturbante a realizzare gli interventi nei tempi indicati.

Preso atto degli interventi proposti e descritti nel piano di bonifica di cui sopra, il Settore Ambiente del Comune potrà accordare una proroga di durata compatibile con la natura e le caratteristiche degli interventi da realizzare, per consentirne la completa esecuzione.

Comune di Magnago

Nel termine fissato deve essere data formale comunicazione di fine lavori, con contestuale presentazione di relazione tecnica di misura a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

Nel caso in cui, nonostante gli interventi eseguiti dalla parte disturbante, venga evidenziato il persistere del disturbo, il Settore Ambiente del Comune chiederà ad A.R.P.A. Lombardia una nuova verifica dei livelli di rumorosità.

D-Archiviazione e sospensione dei procedimenti

Nel caso in cui gli accertamenti eseguiti da A.R.P.A. mostrino il rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente, il Settore Ambiente del Comune procederà all'archiviazione del procedimento, informandone anche i terzi interessati.

Eventuali osservazioni circa l'archiviazione del procedimento dovranno pervenire al Settore Ambiente del Comune entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, indicando in modo dettagliato i motivi per cui si contesta l'archiviazione stessa.

il Settore Ambiente del Comune, sentita A.R.P.A., potrà disporre una nuova verifica fonometrica nel caso in cui le motivazioni addotte siano ritenute plausibili ovvero potrà confermare l'archiviazione del procedimento, motivandone la decisione.

il Settore Ambiente del Comune sospenderà il procedimento amministrativo per inquinamento acustico nel caso in cui la parte che ha segnalato il disturbo non consenta l'accesso alla propria abitazione, fissando un termine di 60 giorni per consentire l'accesso alla abitazione disturbata.

Trascorso il termine di cui sopra, in caso di ulteriore rifiuto, con provvedimento motivato il Settore Ambiente del Comune, procederà all'archiviazione definitiva del procedimento amministrativo, ritenendo la parte destinataria del procedimento amministrativo per inquinamento acustico non responsabile di inadempienza nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

E-Reiterato accertamento di inquinamento acustico

Nel caso in cui nel corso del secondo accertamento eseguito da A.R.P.A. venga constatata nuovamente la non conformità delle emissioni rumorose, se i livelli rilevati saranno inferiori a quelli precedentemente accertati dalla stessa Agenzia durante il primo sopralluogo, il Settore Ambiente del Comune potrà concedere al soggetto disturbante un nuovo termine per realizzare ulteriori interventi al fine di ricondurre le immissioni rumorose entro i limiti vigenti.

Nel caso in cui nel corso del secondo accertamento eseguito da A.R.P.A. venga constatata nuovamente la non conformità delle emissioni rumorose con livelli uguali o superiori rispetto a quelli accertati dalla stessa Agenzia durante il primo sopralluogo, il Settore Ambiente del Comune adotterà un provvedimento di sospensione delle sorgenti sonore responsabili dell'inquinamento acustico inibendone l'uso.

In caso di mancata ottemperanza all'ordinanza di cui punto C, e conseguente inadempienza per mancato deposito del piano di bonifica il Settore Ambiente del Comune adotterà un provvedimento di sospensione delle sorgenti sonore responsabili dell'inquinamento acustico inibendo l'uso.